



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. Ministro

e per competenza  
al Dirigente dell'Uff. VI  
**S E D E**

**OGGETTO:** Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e fisico di cui al D.P.R. n. 328/2001.

Adunanza del 17/12/2019

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Direttore Generale della DGSINFS – Ufficio VI- prot. 34168 del 31 ottobre 2019, pervenuta per email il 15 novembre 2019 con cui si trasmette la nota del Ministero della Salute per quanto in oggetto specificato, con accluso documento prodotto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in merito alle attività professionali nell'ambito della professione dei Chimici e dei Fisici di cui al D.M. 23 marzo 2018;

Considerato che con la suddetta nota si richiede al CUN di esprimere un motivato parere in ordine ai contenuti delle prove che dovranno costituire l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e di fisico, al fine di procedere alla revisione del D.P.R. n. 328/2001, con particolare riguardo agli articoli contenuti nel Capo IV del citato Regolamento;

Vista la L. 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";

Vista la norma tecnica "UNI 11683:2017: Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - requisiti di conoscenza, abilità e competenza";

Vista la legge 3/2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 avente per oggetto "Ordinamento della Professione di Chimico e di Fisico";

Visto il DPR 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Richiamati i propri pareri del 5 dicembre 2018 e del 13 febbraio 2019 aventi a oggetto: "Interpello sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici" e: "A proposito dell'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici. L'analisi del CUN", in particolare laddove si evidenzia che "l'aver introdotto la professione regolamentata del Fisico come professione sanitaria sotto la vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 4 della L. 3/2018 comporta che gli ambiti di attività professionale ad essa riservati dovranno essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario e chiaramente distinti da quelli relativi alle attività del Fisico professionista *non sanitario* come professione non organizzata in Ordini o Collegi ai sensi della L. 4/2013";

Richiamati i pareri del MIUR del 6 dicembre 2018 e del 20 febbraio 2019 aventi a oggetto: "Interpello sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici", in particolare laddove si evidenzia che "considerato l'elevato numero di soggetti potenzialmente interessati fra il personale universitario e degli enti pubblici di ricerca vigilati da questo Ministero, si richiede di includere MIUR, CUN e ConPER fra gli interlocutori istituzionali del processo di definizione del regolamento dell'ordine dei Chimici e dei Fisici e delle relative attività di competenza";

Vista la documentazione prodotta;

Per quanto attiene l'abilitazione all'esercizio della professione di fisico;

Sentiti i Relatori;

RILEVA CHE

al fine di procedere alla individuazione dei contenuti delle prove che dovranno costituire l'esame di abilitazione alla professione sanitaria del Fisico è necessario che le attività professionali ad essa riservate siano prima definite in accordo con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Antonio Vicino)